

OBBLIGO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA EDIZIONE ADR/RID 2025, DAL 01/07/2025

Per venire incontro a tutti i nostri associati, nel ricordare l'obbligo di applicazione della nuova edizione dell'ADR e del RID (edizione 2025, recepiti in Italia tramite il **Decreto MIT 13 febbraio 2025** in applicazione alla **Direttiva 2025/149/UE**, che modifica la **Direttiva 2008/68/CE**), **I.V.EN.A. s.r.l.** propone la presente informativa ribadendo ulteriormente le principali novità inserite con la nuova edizione.

Come sapete, **I.V.EN.A. s.r.l.** segue costantemente tutte le varie novità normative in arrivo sia dall'Europa che dalla nostra Amministrazione (MIT) e ricordiamo che il sito di **I.V.EN.A. s.r.l.** viene continuamente aggiornato con tutte le informazioni derivanti dai principali esperti e dai gruppi di lavoro sulle merci pericolose, sia a livello nazionale che a livello internazionale. Vi invitiamo a seguire costantemente il nostro sito al fine di tener conto di tutti gli aggiornamenti e degli eventi proposti, che trovate al seguente link: www.ivena.it/news-eventi.

I.V.EN.A. s.r.l. ha organizzato, in collaborazione con vari sponsor e partner (tra cui **FLASHPOINT Srl** e **SUCCOL Srl**) alcune giornate di formazione specifica dedicate alle novità ADR 2025 e alle novità del RID 2025.

In tali incontri, gratuiti per tutti i nostri associati, si sono illustrate tutte le principali modifiche apportate ai testi dell'ADR e del RID, che entreranno in vigore obbligatoriamente a decorrere dal 01/07/2025, con vari focus specifici sulle principali novità tra cui quelle che riguardano i veicoli elettrici, le batterie al sodio ionico ed il trasporto alla rinfusa di merci pericolose, oltre a tutte le ulteriori novità come enunciate in seguito.

Si sono sviscerate le principali novità inserite nelle disposizioni generali, nella classificazione, i nuovi NUMERI ONU inseriti, le disposizioni speciali e le istruzioni di imballaggio, l'aggiornamento delle procedure di spedizione, la documentazione di trasporto e marcatura oltre alle principali modifiche nelle disposizioni tecniche di fabbricazione e collaudo delle attrezzature e dei veicoli ADR e RID.

Per comodità di informazione, **ELENCHIAMO** di seguito tutte le principali modifiche / aggiornamenti relativi all'ADR e al RID 2025 che, ricordiamo sono **OBBLIGATORI dal 01/07/25**.

<i>Legenda:</i>	<i>Novità ADR/RID 2025</i>	<i>Novità solo ADR 2025</i>	<i>Novità solo RID 2025</i>
• Aggiunto sottoparagrafo 1.1.3.1 a (ii) relativo al trasporto di merci pericolose effettuate da privati			
• Aggiornamento tabella 1.1.3.6.3 con inserimento numeri ONU 3551 3552 3554 e 3559			
• Aggiunto nuovo sottoparagrafo al 1.1.4.4.5. relativamente al trasporto combinato strada - rotaia			
• Aggiunto punto f) tra gli obblighi dello speditore relativo al tempo di tenuta in caso di gas criogenici			
• Aggiornato il punto 1.4.2.2.7 relativamente agli obblighi del trasportatore (IRS 40472 scheda frenatura)			
• Aggiunta la figura dello speditore tra le figure che possono avvalersi dell'esenzione di nomina del CTMP			
• Modificata la rubrica UN 1010 Butadieni Stabilizzati (contenuto minimo di almeno 20% butadieni)			
• Aggiunte sostanze nella tabella dei Perossidi Organici (classe 5.2)			
• Integrati gli articoli e i relativi codici nella classificazione di varie classi ADR (4.2 e 6.1)			
• Aggiunti, in classe 9 le BATTERIE AL SODIO IONICO con un nuovo paragrafo dedicato			
• Modificata la classificazione della rubrica UN 1835 "Idrossido di Tetrametilammonio in Soluzione acquosa"			
• Modificata la classificazione della rubrica UN 3423 "Idrossido di Tetrametilammonio, solido"			
• Aggiunti vari nuovi numeri ONU (UN 0514 – 3551 – 3552 – 3553 – 3554 – 3555 - 3556 – 3557 – 3558 – 3559)			
• Modificate varie D.S. (188 / 360 / 388 / 650 / 666 / 669) e rimosse alcune D.S. (532 / 543 / 653)			
• Inserite nuove D.S. (28 / 400 / 401 / 402 / 404 / 406 / 677 / 678)			
• Ribadito l'obbligo di formazione anche per il personale coinvolto nella spedizione in LTD QTY (3.4 ADR)			
• Aggiunto paragrafo 4.1.1.5.3 relativo al trasporto di rifiuti ADR/RID in un unico imballaggio esterno			
• Aggiunto paragrafo 4.1.1.21.7 relativo alle deroghe delle prove di compatibilità per trasporto rifiuti			
• Aggiornate varie istruzioni di imballaggio (P200/P903/P908/P909/P910/P911) e aggiunte le P303 e P912			
• Modificati i paragrafi 4.2.3.7.1, 4.3.3.5 e 4.3.3.6 relativi al tempo di tenuta in caso di gas criogenici			
• Modificato paragrafo 4.3.2.2.3 relativo al calcolo del riempimento per le cisterne trasportate a caldo			
• Aggiunta nuova nota 3 al cap. 5.3 ADR/RID relativo alla marcatura dei cassoni rimovibili			
• Aggiornato il paragrafo 5.3.2.1 relativo alle disposizioni di segnalazione con i pannelli arancio			
• Aggiornata etichetta di manovra n° 13 (eliminazione obbligo sfondo bianco)			
• Aggiornato il paragrafo 5.4.0.1 relativo alle disposizioni di tenuta dei documenti di trasporto RID			
• Aggiornato il paragrafo 5.4.0.2 relativo alle disposizioni di tenuta dei documenti elettronici di trasporto ADR			
• Aggiornato il paragrafo 5.4.1.1.3.2 relativo alla possibilità di stima della quantità in caso di rifiuti			
• Inserito nuovo paragrafo 5.4.1.1.3.3 relativo al trasporto di rifiuti ADR/RID in un unico imballaggio esterno			
• Inserito nuovo paragrafo 5.4.1.1.4 relativo alla D.S. 678 in caso di trasporto rifiuti con amianto libero			
• Modificati il paragrafo 5.4.1.2.2 relativo al tempo di tenuta in caso di gas criogenici			
• Modificato il paragrafo 6.1.3 relativo alla marcatura degli imballaggi, su un componente non rimovibile			
• Modificati i paragrafi 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3 relativi alle modalità di fabbricazione dei fusti in metallo			
• Aggiornate le tabelle delle norme di fabbricazione e collaudo recipienti a pressione (6.2.2 e 6.2.3)			
• Aggiornata la targa dati per cisterne mobili per gas liquefatti refrigerati, sul dato grado di riempimento			
• Aggiornate le tabelle delle norme di fabbricazione e collaudo cisterne e CGEM (6.8)			
• Aggiornato il paragrafo 7.3.1.1 relativamente alla possibilità di trasporto imballaggi vuoti, alla rinfusa			
• Inserita nuova D.S. AP11 relativa al trasporto alla rinfusa di materie trasportate a caldo (UN 3257)			
• Inserita nuova D.S. AP12 relativa al trasporto alla rinfusa di amianto libero (UN 2212 e UN 2590)			
• Inserita nuova D.S. CV29 relativa all'obbligo di trasporto in verticale per alcuni perossidi e UN 3555			
• Inserita nuova D.S. CV38 relativa al trasporto alla rinfusa di amianto libero (UN 2212 e UN 2590)			
• Aggiornato paragrafo 9.1.3.3 relativo alle modalità di stampa del certificato di approvazione ADR (barrato rosa)			
• Aggiornata la tabella 9.2 relativa alle prescrizioni tecniche e costruzione dei veicoli per trasporto ADR con particolare attenzione ai veicoli ibridi elettrici, sistemi di accumulo e ricarica e disalimentazione dei circuiti			

Ricordiamo che il ruolo fondamentale in tutto il processo di conformità alle numerose normative che gravitano attorno al trasporto, è assunto dalla **FORMAZIONE** che è ritenuta sempre e comunque **OBBLIGATORIA**, e deve essere erogata con cadenza definita, dal datore di lavoro a tutti i propri dipendenti che trattano o gestiscono la merce pericolosa in azienda.

Vorremmo inoltre sfruttare questa occasione per focalizzare la vostra attenzione su un tema di particolare importanza, che riguarda una novità introdotta nell'ADR (e nel RID) 2025, su cui non ci siamo soffermati in modo approfondito nei nostri incontri, ma, vista la continua ed incessante uscita di informative errate su tale questione, ci sembra opportuno cautelare tutti i nostri clienti a cui prestiamo servizio di consulenza ADR/RID.

Con particolare riferimento al trasporto stradale, dove tale novità ha un impatto maggiore, la nuova edizione del testo ADR 2025, al punto 5.4.0.2, ha inserito la seguente modifica (*in grigio*):

5.4.0 Generalità

5.4.0.1 Salvo che non sia diversamente specificato, ogni trasporto di merci, regolamentato dal ADR/RID, deve essere accompagnato dalla documentazione prescritta nel presente capitolo, come appropriato.

5.4.0.2 È ammesso ricorrere a tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI) per facilitare la redazione dei documenti o sostituirli, a condizione che le procedure utilizzate per la scelta, la conservazione e il trattamento di dati elettronici permettano di soddisfare, in modo almeno equivalente all'utilizzazione di documenti su carta, le esigenze legali in materia di forza probatoria e disponibilità dei dati durante il trasporto.

Le informazioni prescritte in questo capitolo relative alle merci pericolose trasportate devono essere disponibili durante il trasporto in modo tale che le merci per veicolo e il veicolo possano essere identificati nella documentazione.

Su tale novità molti consulenti ed associazioni di categoria, compresa EGAF, stanno proponendo INFORMATIVE errate, indicando che dal 01/07/2025, ai sensi del requisito aggiunto nel secondo capoverso del 5.4.0.2., di cui sopra, si dovrà riportare su tutti i DdT emessi per la spedizione ed il trasporto di merci pericolose, il numero di TARGA o il riferimento dell'unità di trasporto (veicolo) in cui è caricata/stivata la merce e, nel caso di autoarticolato o veicolo composto da più unità, definire univocamente dove si trova la merce.

Tale attività, seppure riteniamo sia sempre buona norma da seguire in caso di spedizione o trasporto, NON è sempre facilmente applicabile in quanto sono molteplici le situazioni in cui lo speditore non conosce e non può conoscere preventivamente in che veicolo (o unità di trasporto) verrà caricata la merce, basti pensare al trasporto di merce ADR tramite corrieri.

Vogliamo tranquillizzare voi tutti, confermando che tale obbligo è relativo SOLO e SOLTANTO al trasporto di merce pericolosa accompagnata da documentazione ELETTRONICA, prodotta in

conformità alle linee guida che gestiscono tale modalità di elaborazione dei documenti di trasporto.

Le linee guida sopra citate (*Guidelines for the use of RID/ADR/ADN 5.4.0.2*) esistono e sono pubblicate e scaricabili pubblicamente sul sito UNECE ⁽¹⁾, ma al fine di poterle utilizzare, è necessario rispondere a tutta una serie di requisiti che in realtà, ad oggi, per l'Italia ma anche per molti altri paesi in Europa, sono inapplicabili.

Detto questo, senza voler ulteriormente approfondire l'argomento, che potrà essere oggetto di discussione in futuro quando il sistema per poter gestire documentazione di trasporto ADR in formato elettronico - *tecniche di trattamento elettronico dei dati (EDP) o di scambio di dati informatizzati (EDI)* - sarà pronto, oppure, per chi fosse interessato, potrà essere approfondito a richiesta, e appurata, nostro malgrado, la continua pubblicazione di numerose informative errate, anche da fonti piuttosto autorevoli, invitiamo i nostri clienti a prendere atto di quanto sopra al fine di prendere consapevolezza di tale problematica.

Noi come **I.V.EN.A. s.r.l.**, con il supporto dell'associazione di cui facciamo parte (**A.E.S. Società Coop. A.R.L.**) e per il tramite delle principali associazioni di categoria nazionali (in primis **Federchimica**), abbiamo segnalato la problematica al **Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**, in quanto siamo preoccupati che tale disinformazione possa produrre, a partire dal 01/07/2025 con l'entrata in vigore obbligatoria della nuova edizione ADR, sanzioni, del tutto infondate ma che non sono semplici da contestare direttamente su strada.

Sperando che da parte della nostra Amministrazione possa arrivare al più presto una nota a chiarimento di quanto sopra, invitiamo, al solo fine di evitare inutili sanzioni o contestazioni durante il trasporto, di inserire, nel limite del possibile e per le situazioni per le quali tale attività non comporti problematiche particolari, nel DdT il riferimento del veicolo su cui viene caricata la merce.

Chiaramente vi terremo prontamente informati per qualsiasi novità in merito.

Lo staff **I.V.EN.A. s.r.l.**

Nota 1 (https://unece.org/DAM/trans/danger/publi/adr/guidelines/ADR_Guidelines_Telematics_e.pdf)